

La presente copia, in carta libera, ad uso amministrativo, è conforme all'originale agli atti del Comune.

Vigonovo,

27 OTT. 2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dr. ssa Silvia Nardo

Per approvazione e conferma del presente verbale, composto dall'intestazione, n. 4 facciate e n. 10 fogli allegati, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to DANIELETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PIRAS

Copia della presente deliberazione viene:
- affissa all'albo pretorio per 15 gg.
consecutivi dal

27 OTT. 2017

L VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to NARDO

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARRIGHI

Coniormemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to ARRIGHI

COPIA

PROT. N.°



COMUNE DI VIGONOVO CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA STRAORDINARIA DI 1ª CONVOCAZIONE
DEL 21 SETTEMBRE 2017 ORE 20:30

Alla data ed ora suindicati, nella residenza municipale, con inviti diramati in data utile, si riunisce il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
DANIELETTO Andrea	X		CARTURAN Carla	X	
MICHIELI Susanna	X		GIRALDI Matteo		X
MARIGO Andrea	X		ZARAMELLA Lorenzo	X	
SATTIN Luisa	X		CECCATO Alberto	X	
RUBIN Alberto	X		FOGARIN Filippo	X	
ZUIN Sabrina		X	MORESSA Rossano	X	
MORESSA Nicola	X				

Partecipa alla seduta il dr. Guido Piras, Segretario Generale del Comune. Il Sindaco, riconosciuta la validità dell'adunanza, ne assume la presidenza.

ESTRATTO N° 37 AD OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

Il Presidente invita a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno ed indicato in oggetto.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che:

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, il _____ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, non essendo soggetta al controllo.
- la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Vigonovo,

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni

dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bi, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vigonovo e dato che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio

comunale n. 7 del 26 marzo 2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Moressa R.);

DELIBERA

- 1). di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandone il mantenimento per le ragioni di cui ad allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2). che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 3). che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 4). che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, il Consiglio Comunale:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A

Comune di Vigonovo

N	Partecipaz. diretta	OP 1° livello	Partecipaz. indiretta	OP 2° livello	OP 2° livello	Attività svolta	Mantenimento
1	0,08400	ACTV S.P.A.				Svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di servizi idrici, ambientali, energetici, funerari, urbani e territoriali ed inoltre in materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in genere nonché in materia di servizi energetici.	partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. Art. 4, comma 2, lett. a) D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
2			5,90000	VENIS S.P.A.	0,00496		
3			11,99989	ATVO S.P.A.	0,01008		
4			5,75612	THETIS S.P.A.	0,00484		
5			0,03970	ATC ESERCIZIO	0,00003		
6			26,00000	LA LINEA S.P.A.	0,02184		
7			44,93000	CONSORZIO VENICE MARITIME SCHOOL	0,03774		
8	1,150992	VERITAS S.P.A.				Svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo attuati e con qualunque forma affidati nonché le attività complementari inerenti la mobilità delle persone.	partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. Art. 4, comma 2, lett. a) D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
9			5,00000	VENIS S.P.A.	0,06596		
10			24,73000	INSULA S.P.A.	0,32626		
11			15,77000	CONSORZIO VENEZIA RICERCHE	0,20805		
12			0,51000	AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.	0,00673		
13			74,84000	ALISEA - AZIENDA LITORANEA SERVIZI AMBIENTALI SPA	0,98734		
14			43,46000	AMEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	0,57335		
15			18,00000	PORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERIA S.C.A.R.L.	0,23747		

16	65,05000	CONSORZIO BONIFICA E RICONVERS. PRODUTTIVA - FUSINA	0,85819
17	99,00000	DATA REC S.R.L.	1,30608
18	5,00000	ECOPIAVE S.R.L.	0,06596
19	72,08500	ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L.	0,95100
20	71,29000	ECO-RICICLI VERITAS S.R.L. VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	0,94051
21	100,00000	ELIOS S.R.L.	1,31927
22	100,00000	VENEZIANA IMPIANTI	1,31927
23	100,00000	ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.	1,31927
24	30,00000	SIFA SOC. CONSORTILE P.A.	0,39578
25	20,00000	DEPURACQUE SERVIZI	0,26385

SOC. PATR. MOB.
VENEZ. S.P.A.

26 0,11400

Gestione e sviluppo del patrimonio e di ogni struttura, mobile o immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata ad essere utilizzata per l'esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale. La partecipazione PMV Spa è attualmente oggetto di operazione di concambio con azioni ACTV Spa per effetto di adesione all'aumento in capitale ACTV Spa,

partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. Art. 4, comma 2, lett. a) D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 del D.Lgs. 175/16.

ALLEGATO A

PREMESSA

La presente relazione si propone di illustrare nel dettaglio i termini di partecipazione del Comune di Vigonovo e le azioni intraprese ai fini della razionalizzazione di dette società e delle relative partecipazioni in esse.

L'art. 24 del testo unico sulle società partecipate, D.Lgs. 175/16, prevede che il Consiglio approvi entro il 30/09/2017 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/16), con l'individuazione di quelle oggetto di mantenimento, nonché di quelle che debbono essere alienate o debbono essere oggetto di un piano di razionalizzazione. Le partecipazioni si riferiscono a società (SpA, srl, aziende speciali). La delibera deve essere approvata anche se l'Ente non possiede società partecipate e riguarda anche le partecipazioni minimali.

La suddetta ricognizione straordinaria costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato con delibera consiliare n. 7 del 26/03/2015, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

In particolare (sulla base dell'art. 24), debbono essere alienate le partecipazioni che:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 175/16 (vedasi dettaglio qui di seguito);
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/16 (vedasi dettaglio qui di seguito);
- 3) ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/16 (vedasi dettaglio qui di seguito)

L'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) del citato D.Lgs. 175/16 prevede che:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

~~legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;~~

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (8)

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

L'art. 5 (Oneri di motivazione analitica), commi 1 e 2, del citato D.Lgs. 175/16 prevede che:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

L'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), comma 2, del D.Lgs. 175/16 prevede che l'alienazione delle partecipazioni non consentite avvengono tramite piani di riassetto razionalizzazione, fusione o soppressione, quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

~~Alla data attuale il Comune di Vigonovo detiene direttamente le partecipazioni di minoranza nelle Società e per le percentuali di seguito indicate.~~

L'Amministrazione comunale, preso atto di partecipazioni aventi natura di stretta necessità al perseguimento delle finalità istituzionali, ex art. 4, comma 2 lettera a), dispone con il presente atto ricognizione per il mantenimento delle stesse.

	VERITAS SPA	ACTV SPA
OGGETTO SOCIALE	La Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, di servizi idrici, cimiteriali, urbani e territoriali ed in materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in genere nonché in materia di servizi energetici.	La Società ha per oggetto la gestione di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo attuati e con qualunque forma affidati, nonché le attività inerenti la mobilità delle persone. (Oggetto sociale modificato anno 2016)
RAGIONE SOCIALE	V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI Santa Croce, 489 30135 Venezia C.F./P.IVA 03341820276	ACTV SPA Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 Venezia C.F./P.IVA 00762090272
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2050	31.12.2050
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE	0 - ZERO	0 - ZERO
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE E NEGLI ORGANI DI GOVERNO	Nessuno	Nessuno
RISULTATO DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI	2011 + 3.950.401,00 2012 + 5.358.440,00 2013 + 3.160.635,00 2014 + 4.802.625,00 2015 + 5.648.272,00 2016 + 5.489.017,00 Link di pubblicazione https://www.gruppovertas.it/societa-trasparente/bilanci/bilanci-veritas	2011 + 267.344,00 2012 - 17.623.726,00 2013 - 8.651.687,00 2014 + 739.654,00 2015 + 976.302,00 2016 + 1.048.000,00 Link di pubblicazione http://actv.avmspa.it/it/content/bilanci-actv
INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' E TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO	PRESIDENTE C.D.A. Agostini Vladimiro €. 40.000,00 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 04.08.2016 CONSIGLIERI Marco Bordignon €. 16.200,00 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 04.08.2016	PRESIDENTE C.D.A. Scalabrin Luca €. 40.000,00 Costalonga Sebastiano €. 8.000,00 Bertoldi Federico €. 8.000,00 Bionda Federica €. 8.000,00 Cappuzzo Eliana €. 8.000,00

	<p>Sara De Lio €. 16.200,00 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 04.08.2016</p> <p>Francesca De Nardi €. 16.200,00 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 04.08.2016</p> <p>Pier Giorgio Ometto €. 16.200,00 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 04.08.2016</p> <p>indennità complessiva di risultato pari ad euro 90.000,00 da distribuirsi a cura del Consiglio di Amministrazione secondo criteri determinati dal CDA e comunicati all'Assemblea Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio</p> <p>Link di pubblicazione https://www.gruppoveritas.it/societa-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo</p>	<p>Link di pubblicazione http://actv.avmspa.it/it/content/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo-actv</p>
<p>SITI INTERNET PARTECIPATE</p>	<p>www.gruppoveritas.it</p>	<p>www.actv.it</p>

**VERITAS S.P.A. - VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO
AMBIENTE SERVIZI Oggetto sociale: GESTIONE RIFIUTI, SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO, SERVIZI ENERGETICI Indirizzo: SANTA CROCE 489, 30125
VENEZIA VE**

Oneri aggiuntivi per l'anno 2016 per l'Amministrazione Comunale: nessuno

Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo dell'azienda:
nessuno

Nell'ultimo quinquennio i bilanci d'esercizio presentano i seguenti valori:

Esercizio anno	Patrimonio netto	Utile/perdita esercizio
2011	140.790.900,00	3.950.401,00
2012	146.149.340,00	5.358.440,00
2013	149.309.976,00	3.160.635,00
2014	144.250.783,00	4.802.625,00
2015	149.899.061,00	5.648.279,00
2016	154.538.483,00	5.489.017,00

**ACTV S.P.A. - AZIENDA CONSORZIO TRASPORTO VENEZIANO Oggetto
sociale: SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Indirizzo: ISOLA NOVA
DEL TRONCHETTO 32, 30135 VENEZIA VE**

Oneri aggiuntivi per l'anno 2016 per l'Amministrazione Comunale: Nessuno

Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo dell'azienda:
Nessuno

Trattamento economico spettante ai rappresentanti del Comune di Vigonovo
presenti negli organo di governo dell'Azienda: Nessuno

Nell'ultimo quinquennio i bilanci d'esercizio presentano i seguenti valori:

Esercizio anno	Patrimonio netto	Utile/perdita esercizio
2011	61.845.078,00	267.344,00
2012	44.221.351,00	17.623.726,00
2013	35.569.664,00	-8.651.687,00
2014	36.309.318,00	739.654,00
2015	37.285.615,00	976.302,00
2016	51.343.315,00	1.048.394,00

COMUNE DI VIGONOVO - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Revisore Unico n. 017_2017FC del 12 settembre 2017

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
Ricognizione partecipazione possedute.**

Il sottoscritto **dott. Filippo CARLIN**, nominato Revisore Unico del Comune di Vigonovo in data 18 luglio 2016, oggi 12 settembre 2017 è presente presso la casa comunale per procedere all'esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazione possedute"*.

Assiste all'odierno esame, collaborando con il Revisore per quanto richiestogli, il dott. Fabio Arrighi, Responsabile dell'area economico finanziaria.

La documentazione, così come richiesta dal Revisore, era stata inviata allo stesso a mezzo posta elettronica ordinaria nei giorni precedenti e, pertanto, la loro analisi è iniziata prima della seduta odierna.

Il Revisore Unico dei Conti

VISTO il disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100,

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio comunale sopra indicata,

RILEVATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*,

RILEVATO altresì che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate,

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bi, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vigonovo e dato che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

OSSERVATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri,

VISTI i pareri favorevoli acquisiti dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che l'Ente propone il mantenimento delle partecipazioni di cui ad allegato A, in ragione di *"partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. Art. 4, comma 2, lett. a) D.Lgs. 175/2016 e s.m.i."* dando atto che la partecipazione PMV Spa è attualmente oggetto di operazione di concambio con azioni ACTV Spa per effetto di adesione all'aumento in capitale ACTV Spa;

PRESO ATTO altresì che l'Ente pur partecipando anche al C.E.V., tale partecipazione costituendo "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del D.LGs. 267/2000 e s.m.i. non risulta oggetto della presente ricognizione;

esprime
PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazione possedute"*.

INVITA L'ENTE

A monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti, nonché verificare periodicamente i bilanci delle partecipate.

Il Revisore Unico
dott. Filippo CARLIN

